

Relazione sullo stato economico finanziario

Comune di Scilla

Preliminarmente:

la scrivente ha ricevuto incarico ai sensi dell'Ex art. 90 del D.lgs 267/2000 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica con delibera di giunta N° 4 del 03/01/2012 e con decreto di nomina prot. 3652 del 26 aprile 2012 al fine di dare un supporto tecnico al Sindaco per quanto concerne l' Ufficio **finanziario dell'ente**;


la stessa ha ricoperto diversi incarichi come revisore dei conti ;

la giunta comunale ha richiesto alla sottoscritta di procedere ad un attento riscontro sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, in quanto, alla data dell'insediamento avvenuto il 16 Maggio 2011, gli stessi amministratori avevano riscontrato un pesante stato debitorio, chiarendo di aver richiesto al Responsabile del servizio Finanziario una relazione attestante lo stato dell'ente;

La stessa giunta in uno dei primi incontri informali tenuti chiedeva inoltre di aver delucidazioni su una possibile dichiarazione di dissesto dell'ente; la sottoscritta inizialmente formulava parere negativo, riservandosi un'accurata analisi sullo stato finanziario reale;

La verifica è consistita nell'accertare :

- la capacità dell'Ente di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili attraverso il regolare pagamento delle spese ad essi sottesi ed alla presenza di eventuali contenziosi che ne possono minare la regolare erogazione;
- la presenza o meno di debiti fuori bilancio;
- la regolarità dei pagamenti per forniture di beni e servizi;
- la situazione presso l'istituto tesoriere;
- la sussistenza o meno, analiticamente, dei residui attivi e passivi;



Dall'analisi e dallo studio delle carte di lavoro è emerso un quadro di insieme estremamente deteriorato, che viene analiticamente illustrato nel prosieguo. Le considerazioni esposte si riferiscono esclusivamente alla documentazione rinvenuta ed alle informazioni assunte dalle strutture amministrative interessate.

RISCONTRI EFFETTUATI

- All'insediamento della nuova amministrazione, Maggio 2011, non era stato approvato il Conto consuntivo 2010;
- Per la redazione del Conto consuntivo 2010 è stata effettuata un'attenta analisi e di conseguenza una ricognizione dei residui attivi e passivi che hanno portato allo stralcio di € 9.922.734,04 come residui attivi ed a uno stralcio di € 6.329.931,95 come residui passivi, pertanto l'ente negli anni passati non ha mai effettuato una vera ricognizione dei residui;
- L'amministrazione dalla data del suo insediamento ha avuto diversi incontri con la Società che gestisce la riscossione dei tributi comunali (Censum spa) e nonostante reiterati solleciti, codesta Società non ha ancora compiutamente provveduto alla bonifica ed al conseguente aggiornamento della banca dati tributaria, così che ad oggi non risulta o comunque non può dirsi costituita l'Anagrafe Tributaria Comunale, obiettivo ed oggetto stesso del servizio affidato. Inoltre, la Società si è resa responsabile di ulteriori inadempimenti nell'esecuzione del servizio affidato, basti pensare alla tempistica delle procedure di riscossione coattiva a conclusione delle quali la ditta affidataria è tenuta a fornire all'Ente tutta la relativa documentazione; inoltre la stessa avrebbe dovuto garantire la predisposizione e la produzione su supporto cartaceo e magnetico delle liste analitiche per ogni singolo tributo e per ogni periodo d'imposta dei contribuenti, che sono stati soggetti a rilevazione e verifica; degli elenchi riportanti per ciascuna entrata e per ciascun periodo d'imposta; gli scostamenti riscontrati tra gli importi versati dai contribuenti rispetto agli importi effettivamente dovuti; gli avvisi di liquidazione e di accertamento per ogni debito tributario accertato in riferimento a ciascun tributo e a ciascun periodo d'imposta; gli avvisi di mora conseguenti alla notifica non andati a buon fine. Anche in questo caso non risulta che la società abbia provveduto alla redazione degli atti sopra indicati, con ricaduta negativa sulla gestione della fase di riscossione. I danni anziché relazionati hanno costretto l'amministrazione ad un continuo ricorso all'anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 222 del Tuel per la scarsa attività di riscossione e di accertamento. Basti leggere che la percentuale di riscossione nell'anno 2010 del Titolo I delle entrate rispetto agli accertamenti è pari al 32,10% e del Titolo III è pari al 13,52%, con una media del 26,19%; pertanto, a parere della scrivente i residui attivi del titolo I e Titolo III potrebbero non essere veritieri.
- Per la redazione del Conto Consuntivo 2010,

1. Sono state richieste le certificazioni attestanti la sussistenza di debiti fuori bilancio:

- al Responsabile dell'Ufficio finanziario Rag. Fontana Rodolfo , il quale ha certificato con prot. 2512 del 20/03/2012 € 3.694.087,34 da riconoscere;
- al Responsabile dell'Ufficio tecnico Geom. Briganti Luigi il quale ha certificato con prot. 2111 del 09/03/2012 € 153.899,06 al 31 Dicembre 2010 e € 260.999,43 al 31 Dicembre 2011 oltre un'ulteriore certificazione con prot. 2410, del 16/03/2012 di € 16.385,52 sempre da riconoscere; **Si richiama l'attenzione della Giunta Comunale relativamente al Punto g) della pronuncia dell'On.le Corte dei conti del 09 Agosto 2012** dove viene relazionato "

In riscontro a specifica richiesta istruttoria volta ad acquisire copia delle attestazioni in merito alla inesistenza, al 31 dicembre 2010, di debiti fuori bilancio da riconoscere, è stata trasmessa copia delle attestazioni rilasciate, contrariamente a quanto segnalato nella nota contenente le controdeduzioni (RILASCIATE IN DATA 31/12/2010), nel mese di marzo 2012 dai responsabili dei servizi anagrafe, stato civile e amministrativo. Tale situazione non appare in linea con quanto raccomandato dal punto 95 del Principio contabile N° 2 per gli enti locali, secondo cui "al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale : l'esito del controllo operato, anche se negativo, deve risultare dalle attestazioni di ciascun responsabile di servizio. Il mancato rilascio di siffatte attestazioni alla fine dell'esercizio di riferimento si configura quale indice di criticità organizzativa a scapito della trasparenza e della conoscibilità delle informazioni. Nella medesima circostanza l'Ente ha altresì trasmesso copia della nota prot. n° 2512 del 20.03.2012, indirizzata al Sindaco dal Responsabile del servizio finanziario, da cui emerge l'esistenza, al 31/12/2010, di debiti fuori bilancio da riconoscere per l'importo complessivo di euro 3.694.087,34, in parte (euro 2.983.949,41) risalenti ad esercizi precedenti il 2000. La situazione prospettata contrasta con quanto disposto dai punti 93,94 e 95 del principio contabile N° 2 per gli enti locali. Il principio richiamato prevede, in sintesi, che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga gli enti, in presenza dei presupposti di cui all'art 194, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente. La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori. I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti Locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la

copertura di debiti fuori bilancio insorti (punto 94). Al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio, l'Ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dell'art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. Il funzionario e/o l'amministratore che sia a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio è tenuto a informare con immediatezza il responsabile del servizio economico-finanziario che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo. Nel caso di pagamenti effettuati direttamente dal tesoriere a seguito di procedure esecutive, l'ente deve immediatamente provvedere al riconoscimento e finanziamento del debito e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto (punto 95). Si rammenta, infine, che il punto 97 del medesimo principio contabile prevede che la delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio debba individuare le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte e che, ai sensi dell'art. 194, comma 2 del TUEL, ad un eventuale piano di rateizzazione che deve essere concordato con i creditori".

2. Alla data di insediamento della nuova amministrazione non esistevano presso la Tesoreria fondi vincolati per opere pubbliche, riscontrando che gli stessi sono stati utilizzati negli anni per spese correnti; con un saldo di residui passivi al Titolo II - Spese in conto capitale di € 2.639.016,98 cifra che per € 1.866.250,91 è già stata impegnata e liquidata ma non pagata ai fornitori per mancanza di liquidità;

Da alcune reversali incassate, da Contributi aventi specifica destinazione, la scrivente ha riscontrato che è stata apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario la dicitura "Trasferimenti di capitale da Regione /Provincia senza vincolo di destinazione"

Alla data odierna, pertanto l'ente risulta debitore per € 1.866.813,74 per lavori pubblici regolarmente eseguiti e per i quali sono state regolarmente incassate le relative reversali da Contributi Statali Regionali e Provinciali negli anni passati, come di seguito elencati:

- Lavori di ammodernamento della piazza San Rocco e Via Panoramica € 14.125,24
- Lavori di consolidamento abitato di Scilla € 29.807,65
- Lavori di recupero funzionale fontane storiche di Chianalea € 25.661,61
- Lavori di consolidamento costone Via Nucarella -Villa Comunale € 201.500,00 oltre circa 45.000,00 di lavori eseguiti ma al momento non è stata emessa la relativa liquidazione
- Lavori di riqualificazione viabilità urbana di scilla € 75.388,84

- Lavori di protezione litorale Favazzina 1° stralcio € 225.338,02
- Lavori di sistemazione versante area torrente Favazzina € 394.016,88 oltre circa 175.000,00 di lavori eseguiti ma al momento non è stata emessa la relativa liquidazione
- Lavori ampliamento scuola elementare Solano Superiore € 8.015,38
- Lavori impianto depurazione località Oliveto e realizzazione collettore frazione Favazzina € 142.645,98
- Lavori collegamento meccanizzato tra Scilla alta e Marina grande € 474.632,62
- Lavori manutenzione Ostello della gioventù € 6.209,71
- Lavori strada collegamento loc. Pannato-Strada prov.le Nocellari fraz. Melia € 1.512,83
- Lavori di ristrutturazione Museo Viticoltura Melia € 35.405,77
- Lavori di ristrutturazione strada comunale Contrada Boccata e Contrada Buzzurro Melia € 2.195,12
- Lavori di demolizione fabbricato scoglio di Ulisse € 10.358,09

Alla data odierna come da certificazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico, il totale delle somme residue già incassate è pari ad € 2.309.679,96, oltre ad € 684.000,00 che l'Ente ha incassato dalla TERNA SPA come fondo vincolato che sarebbe dovuto servire ad effettuare delle opere compensative e migliorative per il Comune di Scilla, non eseguite. Tale importo è stato utilizzato per le spese correnti e mai ripristinato.

3. Si è riscontrato in sede di analisi l'accensione di un prestito obbligazionario nell'anno 2004 di € 2.500.000,00, di cui € 850.000,00 sono stati utilizzati a chiudere alcune posizioni di Mutuo con la Cassa Depositi e prestiti, la restante somma di € 1.650.000,00 richiesta per la costruzione di un parcheggio multipiano mai realizzato è stata utilizzata per la copertura di spese correnti. Ad oggi tale somma non è stata ripristinata come FONDO VINCOLATO. L'ente rimborsa annualmente circa 200.000,00;
4. L'ente ha in essere mutui con la cassa depositi e prestiti e con la Banca Popolare del mezzogiorno, con un rimborso annuale tra capitale ed interessi di circa € 230.000,00;
5. L'ente dall'esercizio 2006 fa ormai continuo uso all'anticipazione di cassa, nell'anno 2012 pari ad € 951.595,80 per la perenne mancanza di liquidità, fortemente condizionata dalle esigue risorse finanziarie superando oltremodo la soglia fissata dal D.M. Interno del 24 settembre 2009 che vincola la soglia massima del 5% delle entrate correnti all'importo dell'anticipazione. Si prega di prendere visione della relazione al Rendiconto 2010 formulata e sottoscritta dal Revisore dei conti dott. Palumbo Daniele, nella quale alle

“Considerazioni” egli mette in risalto e rilievo la grave problematicità del continuo ricorso all’anticipazione di cassa.

6. Da un’attenta ricognizione dei residui, il conto consuntivo 2010 approvato in ritardo nell’aprile 2012 porta un disavanzo di € 4.894.299,10, il quale andrà ripianato nei due anni successivi.
7. E’ stata richiesta per la predisposizione del piano di rientro dal disavanzo, agli uffici competenti, apposita valutazione ai fini dell’alienazione di beni patrimoniali dell’ente. Dalla relazione si apprende che i beni patrimoniali oggetto di valutazione risultano non disponibili all’alienazione in quanto alcuni sono utilizzati come archivio, altri sono oggetto di possibile finanziamento regionale.
8. In data 09 luglio 2012 l’On. Corte dei conti –Sezione regionale di controllo inviava appositi rilievi su questioni di carattere finanziario- contabile che la stessa ritiene importanti ai fini del conseguimento ed il mantenimento degli equilibri di bilancio;
9. La stessa ha intrattenuto diversi incontri con il Revisore dei Conti Dott. Daniele Palumbo, il quale ha sempre RIMARCATO lo stato di pre dissesto che il Comune di Scilla ha ormai da anni. Infatti, in data 27 luglio 2012, dopo un incontro avuto in presenza dell’assessore Giuseppe Bova avente ad oggetto “ Dissesto finanziario”, lo stesso Revisore dei conti inviava al protocollo dell’ente una propria nota così esprimendosi “RITIENE IL COMUNE DI SCILLA ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO ED IN STATO DI PRE-DISSESTO”
10. Lo stesso revisore dei conti relaziona sul rendiconto dell’esercizio 2011 la costante negatività di tre parametri di deficitarietà strutturale:
 - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III, con esclusione dell’addizionale Irpef, superiore al 42 % dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III, esclusi i valori dell’addizionale IRPEF;
 - L’ammontare dei residui attivi di cui ai Titoli I e III superiore al 65% rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Titoli I e III;
 - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
11. La scrivente con difficoltà nei mesi passati ha cercato inoltre, di fare una ricognizione del contenzioso, in quanto il Segretario Generale è risultato assente per maternità dal mese di Dicembre 2011 al 04 Giugno 2012. Da una verifica si è riscontrato che l’Ente è soccombente per sentenze definitive e/o decreti ingiunti non opposti e atti di pignoramento dei quali, a parere della scrivente, diversi rappresentano DEBITI FUORI BILANCIO. Al momento, l’attestazione dei debiti fuori bilancio riguardante il contenzioso, anche se richiesta più volte a chi di competenza, non è stata prodotta.



1

12 Da un'attenta e scrupolosa indagine documentale fornita dal Revisore dei Conti Dott. Palumbo Daniele a codesto Ente, lo stesso con prot. 6988 del 27 luglio 2012 richiedeva regolare copia dei contratti di incarichi esterni ai sensi degli artt. 90 e 110 del Tuel e con prot. 6989 del 27 luglio 2012 stesso giorno, lo stesso scriveva " *Facendo seguito a quanto prescritto alla pagina 15 paragrafo 9 della relazione sul rendiconto 2010, quest'organo di revisione ritiene decaduto ogni genere di contratto stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 90 (come supportato da pareri della corte dei Conti) 110 del TUEL con effetto dalla delibera di approvazione dell'ultimo rendiconto. Infatti, considerato l'Ente Locale STRUTTURALMENTE DEFICITARIO O IN STATO DI PRE DISSESTO FINANZIARIO, ogni genere di contratto di consulenza esterna produce la decadenza immediata dello stesso. Ciò premesso, si rende necessario informare gli indirizzi interessati dell'eventuale responsabilità personale cagionata dalla remunerazione delle competenze pagate all'avente diritto nello stato di Ente strutturalmente deficitario*".

Inoltre lo stesso certifica all'interno della propria relazione al Rendiconto 2010:

**"PARAMETRI DI RISCANTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA'
STRUTTURALE**

Dai dati risultanti dal rendiconto 2010, l'ente non rispetta i seguenti parametri di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno in data 24/09/2009, come da prospetto allegato al rendiconto:

- 1) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale IRPEF, superiori al 42 per cento dei valori d'accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III;
- 2) Ammontare dei residui attivi di cui al Titolo I e al Titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;
- 3) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

Come già evidenziato in altra parte della presente relazione, il mancato rispetto di tali parametri è causato da un'assoluta mancanza di liquidità divenuta nel tempo fattore di cronicità messo a base di fondamento quale istituzione per la gestione finanziaria dell'ente; in effetti è improponibile fondare la gestione di un servizio di Tesoreria esclusivamente basato sull'anticipazione di cassa.

Tale situazione di Ente strutturalmente deficitario non sembra possa essere risolvibile nel brevissimo periodo se non verrà adottata una politica strettamente rigida sulla gestione dei residui e, in ogni caso, cercando sempre il mantenimento delle risorse e, comunque, la possibile e potenziale ricerca di altre risorse per la copertura delle spese correnti ed il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

In data 30 maggio 2012, l'ente con prot. N° 30603w riceveva dall'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA una nota avente ad oggetto: VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE CORTE DEI CONTI all'interno della quale testualmente si recita :“ In relazione alla nota prot. 2311 del 17/05/2012 con la quale la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Calabria ha trasmesso per codesto Comune la segnalazione del Revisore dei Conti, che ad ogni buon fine si allega in copia, inerenti alcune criticità ed irregolarità contabili e finanziarie , si prega la S.V. di voler far conoscere i provvedimenti assunti e le azioni amministrative intraprese in merito a quanto segnalato” ;

Si vogliono richiamare la Giunta Comunale le norme sanzionatorie dettate dal Decreto Legislativo N° 149 del 06 settembre 2011 che testualmente recitano :

Art. 3

Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti

1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti.
2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

Art. 5

Regolarita' della gestione amministrativo-contabile

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' attivare verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi.

2. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1. L'attivita' di verifica sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli indicatori di cui al comma 1 e' eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.

Capo I

MECCANISMI SANZIONATORI

Art. 6

Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di

assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative

vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari."

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarita' contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e l'ostesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

19/

MECCANISMI SANZIONATORI

Art. 7

Mancato rispetto del patto di stabilita' interno

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e seguenti.
5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari.".
- 

Considerato che, la CORTE DEI CONTI con appositi rilievi effettuati negli ultimi tre anni, ha evidenziato gravi e ripetute criticità ed irregolarità contabili finanziarie , nonché l'ultima sentenza formulata in data 09 agosto 2012, la quale prescrive:

- Assicurare l'adozione di misure correttive suggerite dall'organo di revisione economico-finanziaria;
- Dare puntuale e tempestiva attuazione alle pronunce specifiche adottate da questa corte;
- Garantire che il rendiconto della gestione venga approvato entro il termine fissato dagli artt. 227 e 151 del TUEL;
- Verificare (e riferire) gli effetti che l'erronea allocazione contabile delle entrate relative al prestito che, autorizzato dalla Regione, è stato contratto direttamente dall'ente e viene da questi rimborsato all'istituto mutuante con contributo regionale, ha prodotto sull'evoluzione dell'indebitamento e sul rispetto del Patto di stabilità;
- Far conoscere le spese cui sono state destinate le entrate correnti ripetitive provenienti dal recupero dell'evasione tributaria;
- Realizzare iniziative concrete ed efficaci volte al contrasto e recupero dell'evasione tributario-tariffaria;
- Trasmettere il piano di rientro dei debiti;
- Monitorare costantemente la gestione di cassa e limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da utilizzare, se indispensabili, per brevi periodi e da restituire entro la fine dell'esercizio;
- Rettificare il prospetto relativo al calcolo dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. Interno 24 Settembre 2009);
- Risolvere le situazioni di criticità che hanno determinato il mancato rispetto dei parametri n. 2, n.3, n. 4 e n. 9 di cui al Decreto Ministero dell'interno del 24 Settembre 2009;
- Procedere ad una specifica operazione di riaccertamento dei residui finalizzata a verificare, attraverso un rigoroso apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, l'attualità e la permanenza delle ragioni creditorie nonché l'entità ed effettività delle posizioni debitorie;
- A partire dal 2012, iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni;
- Garantire che l'inesistenza, a fine esercizio, di debiti fuori bilancio da riconoscere risulti dal tempestivo rilascio delle attestazioni dei responsabili dei servizi;

- Garantire il rispetto delle norme di contabilità pubblica che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- Riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio esistenti al 31.12.2010 per Euro 3.694.087,34 (nonché ulteriori debiti eventualmente emersi);
- Trasmettere copia dei provvedimenti di cui al punto precedente, copia della nota di trasmissione alla Procura presso la Corte dei Conti e copia dell'eventuale piano di rateizzazione concordato con i creditori;
- Garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti ed evitare ritardi nei pagamenti e la conseguente formazione di debiti pregressi (art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009);
- Predisporre il rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa e allocazione delle relative risorse in bilancio, da allegare alla relazione prevista dall'art. 1 comma 166 della legge finanziaria 2006;
- Trasmettere l'elenco di tutti i debiti rimasti inadempiti ed in particolare per ciascun debito, l'indicazione del creditore, dell'importo originario dell'ammontare degli interessi e dell'anno di provenienza;
- Allocare correttamente le poste atipiche inserite tra i servizi conto terzi;
- Fornire tutte le informazioni richieste in materia di organismi partecipati nella nota istruttoria del 2 luglio 2012;
- Gestire diligentemente le partecipazioni possedute;
- Ottemperare alle richieste, non riscontrate in fase di controdeduzioni, in merito sia alla dimostrazione del rispetto del patto di stabilità che alla spesa per il personale;
- Garantire, pro-futuro, il rispetto della normativa in materia di contrattazione collettiva;
- Realizzare il pareggio economico;
- Ottemperare alle richieste, non riscontrate in fase di controdeduzioni, in merito al conto del patrimonio.

“ Le misure correttive adottate dall'ente in esito alla presente deliberazione ed i risultati conseguiti dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di Controllo entro il termine di mesi 3 (TRE) dal ricevimento della deliberazione medesima.

Si specifica che, tenuto conto della situazione finanziaria riscontrata, le irregolarità e/o criticità accertate e le necessarie misure correttive indicate assumono rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 06 Settembre 2011, N. 149”.

Pertanto, alla luce dei riscontri effettuati si evince:

- una situazione di gravissima difficoltà finanziaria con impossibilità di mantenimento degli equilibri di bilancio;
- Un elevato risultato negativo di gestione per l'anno 2010;
- Consistenti debiti fuori bilancio;
- Taglio sui trasferimenti da parte dello Stato;
- Un'elevata formazione di residui attivi provenienti dalla gestione di competenza;
- Una bassa e lenta capacità di riscossione;
- Una totale assenza di liquidità con ricorso costante all'anticipazione di tesoreria

Constatando che il risultato prodotto nella gestione finanziaria 2010 e 2011 integrano i parametri considerati sufficienti per lo stato di DEFICITARIETA' STRUTTURALE E PRE DISSESTO.

Gli elementi più significativi sui quali la scrivente ha posizionato l'attenzione sono:

- Ricognizione analitica dei residui attivi con stralcio per € 9.922.734,04;
- Risultato negativo della gestione finanziaria 2010 per € 4.894.299,10 da ripianare in due esercizi, in quanto il conto consuntivo è stato approvato in ritardo di un anno;
- Utilizzo improprio negli anni passati di partite vincolate per spese correnti, oltremodo mai ripristinate per € 2.309.679,96 da contributi, finanziamenti e per € 1.650.000,00 da prestito obbligazionario .
- Ripetuto ricorso all'anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 222 del Tuel e mancato rimborso delle stesse entro l'anno (come previsto dalla normativa), con un incremento costante dello scoperto dal 2008 ad oggi;
- Basso capacità di incasso che si rileva in due poste precise quando a fronte di accertamenti per € 6.266.504,51, ne vanno a residuo € 2.857.985,24 e quando l'incasso è pari ad € 3.408.519,27;
- Debiti fuori bilancio per € 3.694.087,345 ancora non riconosciuti con le relative attestazioni prodotte dai Responsabili di servizio a distanza di oltre 15 mesi dal 31 Dicembre 2010;

- Completo diniego e rifiuto da parte di Istituti bancari e Poste Italiane di un eventuale possibile Finanziamento o Factoring al fine di poter concretizzare il piano di rientro. A tal proposito, la scrivente formulava specifica richiesta alle Poste Italiane al fine di poter conseguire un'operazione di factoring con cessione dei crediti, ed al Monte dei Paschi di Siena nella qualità di Tesoriere dell'Ente affinché si potesse attivare nelle more dell'alienazione dei beni patrimoniali un Mútuo per liquidità così da poter concordare con i creditori un piano di pagamento del debito;
- Che le diverse comunicazioni ricevute dal REVISORE DEI CONTI negli anni chiaramente definiscono che il comune di Scilla è un ente con forti problematiche finanziarie-economiche, in perenne mancanza di liquidità, che è un ente strutturalmente deficitario e che è nella condizione di pre-dissesto;
- Che la sentenza emanata dall' On. Le Corte dei Conti in data 09 agosto 2012, ha adottato una "specifica pronuncia", la quale ha la "finalità" di AVVISARE l'organo elettivo e di promuovere le opportune misure correttive , la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito di un controllo che può considerarsi esteso all'intero ciclo di bilancio (preventivi e consuntivi) o ad eventuali approfondimenti di tipo documentale, necessarie a seguito dell'istruttoria condotta sui questionari nell'ambito delle norme di cui al D.lgs 149/2011 ;
- Che, in base alle modifiche normative introdotte dall'art 6, comma 2, D. Lgs. 149/2011, qualora dalle specifiche pronunce risultino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'Ente locale in grado di provocarne il dissesto e lo stesso ente non adotti entro il termine assegnato dalla Corte le necessarie misure correttive, la Sezione, avvia una procedura che coinvolge il Prefetto in relazione alla dichiarazione di dissesto dell'Ente locale con conseguente scioglimento del Consiglio Comunale; Tale situazione di fatto e di diritto è stata

Alla luce di quanto relazionato e dopo attenta analisi, la scrivente a suo parere, invita la Giunta Comunale di Scilla a voler prendere in considerazione la possibile "DICHIARAZIONE DI DISSESTO", non sussistendo comunque e in alcun modo la condizione per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012, né è possibile procedere ad un piano di rientro.